



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2008 (12.06)  
(OR. en)**

**10490/08**

**PECHE 138**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)/Consiglio
n. prop. Com:	10104/08 PECHE 125 - COM(2008) 333
Oggetto:	Decisione del Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - Adozione

---

1. Il 29 maggio 2008, la Commissione ha presentato al Consiglio la raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.<sup>1</sup>
2. La delegazione danese ha formulato una riserva di esame parlamentare.<sup>2</sup>
3. Il 6 giugno 2008, il Gruppo "Politica esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sul testo, previo una piccola modifica nel terzo trattino del paragrafo 4 delle accluse direttive di negoziato.

---

<sup>1</sup> Doc. 10104/08 PECHE 125 - COM(2008) 333.

<sup>2</sup> Si prevede che la delegazione danese possa ritirare la riserva a breve scadenza.

4. Stando così le cose, il COREPER potrebbe suggerire al Consiglio di adottare la decisione e le accluse direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente nota tra i punti "A" di una delle prossime sessioni.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del

volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la raccomandazione della Commissione,<sup>1</sup>

HA DECISO QUANTO SEGUE:

*Articolo unico*

Il Consiglio autorizza la Commissione a condurre negoziati, a nome della Comunità europea e in linea con le direttrici di negoziato qui accluse, con le altre parti interessate per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

---

<sup>1</sup> Doc. 10104/08 PECHE 125 - COM(2008) 333.

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO**

La Commissione conduce negoziati a nome della Comunità in vista dell'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

La Commissione provvede affinché il testo dell'accordo sia conforme al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

La Commissione agisce inoltre in conformità degli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca e, nella misura in cui l'accordo riguarda i paesi in via di sviluppo, tiene conto degli orientamenti definiti nel contesto del processo volto a garantire la "coerenza delle politiche per lo sviluppo".

La Commissione sostiene l'istituzione di uno strumento che impegni le parti ad adottare misure intese a:

- dissuadere le navi che esercitano o coadiuvano attività di pesca INN dall'utilizzare i loro porti;
- ispezionare le navi presenti nei loro porti sospettate di aver praticato o coadiuvato tali attività;
- dare un seguito adeguato alle ispezioni e prendere opportune misure, in conformità del diritto internazionale, nei confronti degli armatori dei pescherecci o dei pescherecci se hanno praticato o coadiuvato attività comprovate di pesca INN.

La Commissione si adopera affinché l'accordo sia inserito in un approccio integrato volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, fondato in particolare sulla cooperazione internazionale e su misure di monitoraggio e di controllo applicabili all'intera catena della pesca e delle attività connesse ("dalla rete al piatto").

La Commissione provvede affinché l'accordo sia effettivamente diretto alle attività di pesca INN e non pregiudichi le navi che operano nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione vigenti.

La Commissione sostiene l'impostazione in base alla quale le disposizioni dell'accordo costituiscono norme minime che non impediscono alle parti di adottare, in quanto Stati di approdo e in conformità del diritto internazionale, misure più rigorose volte a contrastare la pesca INN.

La Commissione provvede affinché l'accordo contenga opportune disposizioni volte a consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.

La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati, nonché, se del caso, sugli eventuali problemi riscontrati durante il loro svolgimento.

---